



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 2/2022

Procedimento 2/2022

Oggetto: Manifestazione del Campionato Italiane a Squadre di Serie C del 02/10/2021 svolto a Nova Milanese (MI)

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

preso atto

1. del Referto Arbitrale del 2 ottobre 2021 relativo alla manifestazione in oggetto;
2. che la ASA Gioko Sportsteam pur regolarmente iscritta non ha partecipato al Campionato Squadre risultando assente alla data fissata;
3. della memoria difensiva presentata dall'ASA Gioko Sportsteam, e dei relativi allegati ove veniva segnalato che la mancata partecipazione era dovuta:
 - ➡ *“Con gli evidenti problemi creati dalla pandemia tutte le manifestazioni sono state annullate e riorganizzate con data da destinarsi”*
 - ➡ *“Non avendo la possibilità di partecipare non inviamo nulla di quanto richiesto”.*

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti, le difese ed in osservanza alle Carte Federali, così decide

MOTIVI DELLA DECISIONE

La mancata partecipazione alla manifestazione in oggetto da parte dell'ASA Gioko Sportsteam non pare essere dovuta da alcun legittimo impedimento che possa giustificare la violazione della norma federale di cui all'articolo 3.12.1 del Regolamento delle Gare che espressamente dispone:

“3.12.1 Se una A.S.A. ritira la propria squadra iscritta ai campionati è depennata dalla classifica finale e perde il diritto di iscriversi nelle serie superiori alla C nella successiva stagione sportiva.”

Non si rinviene peraltro nelle difese della stessa ASA interessata alcun accenno a cause di forza maggiore o ad altri motivi che possano aver impedito la partecipazione al Campionato. Ritenuto dunque che le giustificazioni non abbiano carattere esimente della violazione contestata, ritenuto altresì che l'ASA era senz'altro consapevole della propria regolare iscrizione al Campionato così come confermato in sede difensiva, non vi sono quindi - nel caso in esame - validi motivi per non sanzionare la condotta dell'ASA a cui dovrà essere applicata la sanzione prevista dal citato Regolamento in linea con precedenti analoghi provvedimenti di questo Giudice.

Tutto ciò premesso, ritenuto e motivato il Giudice Sportivo Nazionale, lette le Carte Federali così decide:

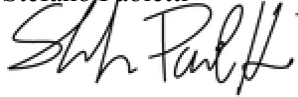
1. Depenna ai sensi dell'articolo 3.12.1 l'ASA Gioko Sportsteam dalla classifica del campionato a Squadre serie C 2021;
2. Inibisce l'ASA Gioko Sportsteam ad iscriversi nelle serie superiori alla C nella successiva stagione sportiva;

3. Condanna l'ASA Gioko Badminton al pagamento dell'ammenda di € 80 da corrispondersi in compensazione con quanto già versato per l'iscrizione al Campionato in data 25 novembre 2020.

Così deciso il 1° marzo 2022.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.